

Comunicato stampa

Data: 11 novembre 2009
Embargo: -

La FINMA pubblica una circolare sui sistemi di remunerazione

La circolare FINMA sui sistemi di remunerazione mira ad avere effetti duraturi sulla prassi seguita nel settore finanziario in materia retributiva. I sistemi di remunerazione non devono incentivare l'assunzione di rischi eccessivi che potrebbero mettere a repentaglio la stabilità degli istituti finanziari. Uno degli aspetti a cui si è prestata particolare attenzione riguarda le componenti variabili. Il contenuto della circolare tiene conto sia delle indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sia degli sviluppi rilevati a livello internazionale, e in particolare degli standard definiti dal Financial Stability Board. La circolare entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato la notevole rilevanza dei sistemi di remunerazione ai fini della gestione del rischio degli istituti finanziari. Attraverso l'assegnazione di incentivi inappropriati essi infatti possono indurre ad assumere rischi eccessivi, mettendo a repentaglio il patrimonio e la redditività di un istituto finanziario e quindi la sua stabilità.

La FINMA assoggetta pertanto la politica di remunerazione degli istituti finanziari a regole di vigilanza, sulla base delle disposizioni organizzative delle leggi che disciplinano i mercati finanziari. Così facendo accoglie le direttive impartite dal Financial Stability Board e da altri organi internazionali, operando in accordo con le maggiori autorità di vigilanza estere.

La risposta della FINMA alle osservazioni emerse durante l'indagine conoscitiva

Nonostante le numerose critiche emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, il nuovo testo della circolare FINMA si attiene fondamentalmente alla linea proposta nella bozza. Il documento introduce tuttavia alcune modifiche essenziali: la circolare avrà valore vincolante solo per le sette banche e le cinque assicurazioni di dimensioni maggiori; inoltre l'approccio basato sull'utile è stato sostituito con la nozione di successo economico, che deve tener conto di tutti i costi di capitale (compresi i costi di capitale proprio) e del profilo di rischio dell'istituto finanziario. Quest'ultima modifica conferisce maggiore flessibilità agli istituti, confermando la natura delle remunerazioni variabili che sono considerate una forma

di partecipazione dei collaboratori al successo dell'impresa. Nel testo viene inoltre stabilito chiaramente che i modelli di provvigioni, diffusi ad esempio nel settore assicurativo, vengono sottoposti alla regolamentazione in materia di retribuzioni, che però non intende assolutamente vietarne l'impiego. Altre richieste di modifica, come una limitazione assoluta o relativa degli stipendi massimi o una limitazione dell'applicabilità della circolare alle due grandi banche, non sono state invece prese in considerazione dalla FINMA.

Campo di applicazione della circolare

La circolare è destinata all'insieme delle banche, dei commercianti di valori mobiliari, delle assicurazioni così come dei soggetti autorizzati secondo la legge sugli investimenti collettivi (LICOI). Gli istituti bancari e assicurativi di grandi dimensioni sono tenuti ad applicare obbligatoriamente le disposizioni in essa contenute. Il campo di applicazione è definito mediante valori di soglia sulla base dei fondi propri o dei margini di solvibilità richiesti rispettivamente per le banche e per le assicurazioni. Rientrano in questa cerchia gli istituti che devono disporre di fondi propri o margini di solvibilità pari ad almeno due miliardi di franchi. Con la fissazione di valori di soglia più elevati rispetto a quelli previsti nel progetto sottoposto a indagine conoscitiva, la FINMA intende evitare che istituti di piccole e medie dimensioni debbano farsi carico di oneri eccessivi per l'attuazione delle disposizioni. I principi sanciti nella circolare costituiscono comunque per i suddetti istituti delle linee guida a cui devono orientarsi nella formulazione della politica retributiva. La FINMA includerà in modo più approfondito la tematica della remunerazione nel proprio processo di vigilanza basato sul rischio, riservandosi la possibilità di assoggettare in modo vincolante alla circolare anche altri singoli istituti, indipendentemente dal fatto che superino o meno i valori di soglia. L'autorità ricorrerà a questa possibilità qualora ciò fosse opportuno sulla base del profilo di rischio o se venissero riscontrate irregolarità o pratiche di remunerazione inadeguate.

Remunerazioni variabili subordinate al successo economico e al rischio

Uno degli aspetti della circolare a cui si è prestata particolare attenzione riguarda il trattamento delle componenti variabili. La FINMA considera le remunerazioni variabili come una forma di partecipazione dei collaboratori al successo economico dell'impresa ed esige che esse siano coperte dai risultati a lungo termine. Le remunerazioni variabili vengono perciò subordinate ai risultati dell'istituto, valutando la possibile durata del successo economico nel tempo e considerando la portata dei rischi assunti. A tale scopo si deve tenere conto di tutti i costi di capitale dell'impresa, quindi anche di quelli legati ai rischi dei fornitori del capitale proprio e dei detentori di quote. È necessario inoltre vagliare l'impatto della politica delle remunerazioni sulla situazione patrimoniale degli istituti in termini di capitale e liquidità. La circolare non fissa tetti massimi per le remunerazioni variabili, ma ha l'obiettivo di evitare che l'assunzione di grossi rischi e il conseguimento di proventi a breve termine, non duraturi, giustifichino da soli l'assegnazione di remunerazioni variabili elevate.

La FINMA auspica altresì che proprio le persone ai massimi livelli gerarchici, con importanti responsabilità sul piano dei rischi o retribuzioni complessivamente elevate, percepiscano una parte significativa delle loro remunerazioni variabili in modo differito, associato ai rischi assunti. Una corresponsione posticipata, come avviene ad esempio con le azioni bloccate, definita in funzione dell'evoluzione futura dell'istituto e dei suoi rischi, aumenta la consapevolezza dei collaboratori nei confronti dell'assunzione di rischio e stimola un approccio economico di lungo orizzonte. A titolo integrativo la FINMA racco-

manda l'introduzione di clausole “clawback” o “malus” che hanno il vantaggio di associare il versamento delle remunerazioni a rischi concreti attribuibili all'ambito di responsabilità di un collaboratore.

Obblighi più rigorosi di trasparenza

La FINMA intende rafforzare la disciplina dei mercati imponendo obblighi a tutela della trasparenza e ordinando la pubblicazione di relazioni a questo riguardo. Per raggiungere questi obiettivi essa esorta i consigli di amministrazione degli istituti a rendere pubblica, per il mercato e i proprietari, la politica di remunerazione in un'apposita relazione. La FINMA richiede la pubblicazione sommaria del sistema di remunerazione applicato a tutti i collaboratori, ma non prevede di rendere obbligatoria la pubblicazione dell'ammontare delle remunerazioni con i relativi nominativi.

Contatto

Dr. Alain Bichsel, responsabile Comunicazione, tel. +41 (0)31 327 91 70, alain.bichsel@finma.ch